

## IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva

## OSSERVA

██████████ ha convenuto in giudizio la Banca ██████████ SpA (causa iscritta al n. ██████████/06 RGAC) esponendo che, in data 7/7/1977, aveva acceso presso la ██████████-agenzia di San Benedetto del Tronto il conto corrente n. ██████████-F le cui condizioni economiche (condizioni di tenuta conto) non risultavano espressamente indicate, stante il generico rimando "alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

A seguito della fusione (incorporazione) tra la ██████████ e la ██████████, il conto in questione era divenuto n. ██████████ R; esso era stato estinto in data 15/3/2005.

Tra la data di apertura del conto corrente e soprattutto dalla data di concessione di un'apertura di credito su tale conto, gli interessi addebitati, secondo parte attrice, erano stati calcolati in base a tassi non determinati in maniera trasparente; inoltre la Banca aveva indebitamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione sul massimo scoperto.

Altre irregolarità, secondo parte attrice, potevano ravvisarsi nell'arbitrario addebito di commissioni e nella determinazione delle valute sulle operazioni registrate in conto.

Tutto ciò premesso, sulla base di una consulenza di parte, il ██████████ chiedeva che la Banca convenuta fosse condannata al pagamento delle somme addebitate sul conto e non dovute, risultando esse dal calcolo di interessi a tassi unilateralmente determinati, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, dall'addebito trimestrale della commissione sul massimo scoperto, dall'addebito arbitrario di commissioni e dalla parimenti arbitraria determinazione delle valute sulle operazioni.

Le somme dovute al ██████████, secondo tale consulenza, erano pari ad € 201.434,00; oltre alla restituzione di tale somma, il ██████████ chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno cagionatogli.

La Banca convenuta, costituitasi in giudizio chiedeva che la citazione fosse dichiarata nulla per impossibilità di determinazione del suo oggetto.

Nel merito, eccepiva la prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio da controparte, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, potendo il disposto dell'art. 1283 cod. civ. essere derogato dagli usi normativi (e non negoziali, secondo l'orientamento giurisprudenziale di cui alla memoria di costituzione). la legittimità dell'addebito della commissione sul massimo scoperto. la



legittimità dell'addebito delle commissioni e della determinazione delle valute sulle operazioni registrate in conto perché conformi agli usi invalsi all'epoca della loro applicazione, la decadenza del correntista dai diritti azionati per non aver contestato nel termine contrattualmente previsto di giorni 60 dalla ricezione dei singoli estratti conto le operazioni ivi registrate, compresi gli addebiti in questione.

In via subordinata affermava la legittimità quanto meno della capitalizzazione semestrale e, in via ulteriormente subordinata, della capitalizzazione annuale.

Quanto ai tassi applicati, faceva rilevare che essi erano stati comunicati con opportuna pubblicità sia nei "fogli avvisi", sia nei singoli estratti conto comunicati al correntista.

Aggiungeva che il tasso poteva essere legittimamente determinato "per relationem", anche con rinvio alle condizioni applicate da altri istituti di credito e ciò anche con riferimento alla variazione delle condizioni regolanti il rapporto intervenute nel corso dello svolgimento di esso.

Precisava che eventuali profili di nullità non potevano più essere fatti valere, in applicazione degli istituti della convalida e della conversione di clausole nulle.

Eccepiva che i pagamenti eseguiti dall'attore erano inquadrabili nel novero dell'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente irripetibilità delle somme in contestazione e che, in ogni caso, la declaratoria delle nullità dedotte da parte attrice avrebbe comportato un indebito arricchimento per quest'ultima, che aveva beneficiato delle controprestazioni della Banca a condizioni solo in seguito dichiarate invalide.

Chiedeva il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno spiegata da parte convenuta, avendo la stessa parte attrice, con l'accettazione delle condizioni del rapporto, contribuito a dare causa al lamentato danno e, in via subordinata, chiedeva che, nella determinazione di esso, fosse considerato anche il beneficio fiscale derivato al [redacted] dalla detrazione delle somme corrisposte a titolo di interessi nella annuale dichiarazione dei redditi.

Con separato atto di citazione, la srl [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] hanno convenuto in giudizio la medesima Banca Antonveneta SpA (causa n. [redacted]/06) esponendo che la [redacted] (in seguito divenuta [redacted] srl) già nel 1990 era titolare di un conto corrente acceso presso la BNA, in seguito divenuta Banca Antonveneta per effetto di trasformazioni sociali: si trattava, originariamente, del conto n. [redacted], in seguito divenuto conto [redacted].

Anche in relazione a tale conto potevano ravvisarsi gli stessi profili d'irregolarità sopra enunciati a proposito della causa [redacted]/06: con enorme sforzo, proseguivano gli attori, nonostante gli ingenti ed ingiustificati addebiti, il saldo del conto in questione, alla data del 31/3/2006, era stato riportato ad € 67.50.



Sulla base di analoga consulenza tecnica di parte, si era accertato un credito degli attori pari ad € 245.309,50 ( [redacted] e [redacted] e [redacted] i hanno agito in qualità di fideiussori).

Ciò premesso, oltre alla restituzione delle somme sopra indicate, parte attrice chiedeva la condanna della Banca convenuta al risarcimento del danno cagionato dal fatto che gli addebiti di cui sopra avevano impedito l'investimento nell'impresa delle somme che essa era stata costretta a versare quali costi per la tenuta del conto e il mantenimento degli affidamenti concessi.

La convenuta, costituitasi in giudizio, formulava eccezioni sostanzialmente analoghe a quelle sopra indicate in relazione alla causa introdotta da [redacted], in aggiunta ad esse, chiedeva che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva dei fideiussori, rimasti estranei alla dinamica del rapporto contrattuale dedotto.

Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale analoga a quella spiegata nella causa sopra indicata.

Apparendo evidente la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, viene disposta la riunione tra le medesime, nel senso che la causa n. [redacted]/06 viene riunita alla causa n. [redacted]/06.

In merito alle domande ed alle eccezioni formulate dalle parti, si osserva quanto segue. I fideiussori della [redacted] srl, non avendo compiuto alcun esborso, non appaiono legittimati attivamente; sul punto, si provvederà con la sentenza definitiva.

Per quanto riguarda le domande spiegate dalle parti attrici, appare evidente la necessità di rideterminare con CTU i rapporti di credito e di debito con la Banca convenuta secondo le indicazioni che seguono.

- APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI PRATICATE SUI CONTI CORRENTI PER MANCATA CONTESTAZIONE DELLE RISULTANZE DEI CONTI CORRENTI DA PARTE DEGLI ATTORI ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA DATA DELLA PERIODICA COMUNICAZIONE DI ESSI

Appare infondata la questione, sollevata dall'Istituto di credito convenuto, in base alla quale gli attori avrebbero tacitamente rinunciato a far valere i loro diritti, relativamente al tasso ed alle altre condizioni di tenuta conto applicate, all'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alla capitalizzazione trimestrale della commissione sul massimo scoperto, per non aver sollevato alcuna obiezione nei termini contrattualmente previsti dopo l'invio dei singoli estratti conto (si veda, sul punto, la sentenza della Cass. Civ. sez. III, 25/7/2001, n. 10129).



Infatti, la clausola contrattuale in base alla quale, decorso un determinato periodo di tempo (contrattualmente previsto o indicato nello stesso estratto conto) senza che il correntista muova alcuna obiezione alle risultanze dell'estratto del conto corrente comunicatogli, il conto s'intende approvato si riferisce, come ha già avuto modo di chiarire ripetutamente la S.C., ai singoli movimenti annotati sul conto nel periodo di riferimento e riconducibili all'attività del correntista e non già alle partite contabili che si riferiscano al costo del danaro utilizzato, alle commissioni, alle capitalizzazioni degli interessi e della CMS.

#### - PRESCRIZIONE

Per quanto riguarda la prescrizione eccepita dalla Banca convenuta, si osserva che essa non pare sussistente.

Il pagamento degli interessi in misura ultralegale configura un'ipotesi di pagamento dell'indebito, di cui all'art. 2033 cod. civ., con conseguente diritto alla ripetizione, per il quale è previsto il termine prescrizione decennale con decorrenza dalla data di chiusura del rapporto.

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, la prescrizione non può decorrere dalla data dei singoli addebiti nel conto corrente, ma dalla data in cui il saldo del medesimo è definitivamente determinato con chiusura del rapporto; tale saldo, infatti è ottenuto anche con l'annotazione degli addebiti contestati (che nel frattempo hanno prodotto interessi) ed è impossibile scorporare, in tale meccanismo, le singole partite.

Si è in presenza, infatti, di una dinamica che conferisce carattere di unitarietà all'intero rapporto, onde il termine prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del rapporto (Cass. N. 2262 del 9/4/1984) perché è da tale data che il correntista può far valere il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, in quel momento concretamente quantificabili.

E' evidentemente diverso, ancorché di portata pratica determinante, il problema dell'acquisizione dei dati necessari per i conteggi, posto che l'obbligo di conservazione delle scritture per gli Istituti di credito, non ha portata ultradecennale: di conseguenza, ove il correntista non sia in grado di dimostrare di aver pagato indebitamente delle somme di danaro alla banca (e ove la banca non disponga di tali scritture), la sua domanda dovrà essere rigettata per non aver provato, in giudizio, la fondatezza dell'affermato diritto.

Nel caso di specie, tuttavia, salvo verifica da parte del CTU, la documentazione necessaria sembrerebbe essere presente agli atti.

